

ORDINANZA n. 27 del 2006

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEI SERVIZI PORTUALI NELL'AMBITO DEL PORTO DI CASTELLAMMARE DI STABIA – ART. 16 LEGGE 28.1.1994 N. 84 E D.M. DEL 6.2.2001 N. 132

Il sottoscritto Francesco NERLI Presidente dell'Autorità Portuale di Napoli, nominato con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione datato 28.1.2005:

VISTO l'art. 16 comma 1) della legge 28.01.1994, n.84, come modificato dalla legge 30.06.2000, n. 186 che prevede l'individuazione di una nuova categoria dei servizi portuali a prestazioni specialistiche, complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali;

VISTO il Decreto 31 marzo 1995, n.585 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione pubblicato sulla G.U. n.47 del 26.02.1996, concernente il regolamento di cui all'art. 16 della precitata legge 84/94;

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti, datato 18 settembre 2006, nel quale si dispone l'estensione della circoscrizione dell'Autorità Portuale di Napoli al Porto di Castellammare di Stabia;

CONSIDERATO necessario emanare nel porto di Castellammare di Stabia una specifica regolamentazione concernente i servizi portuali ammessi a fornire prestazioni specialistiche, che siano complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, alla luce dei criteri vincolanti fissati dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con decreto 6 febbraio 2001, n. 132;

CONSIDERATO che i servizi portuali , essendo caratterizzati da specialità, complementarietà e accessorietà, si concretizzano in attività produttive ed imprenditoriali diverse e distinte dalle operazioni portuali;

CONSIDERATO inoltre che l'individuazione dei predetti servizi deve compiersi sulla base delle esigenze operative del Porto di Castellammare di Stabia, delle imprese autorizzate ed operanti nonché delle necessità specifiche della locale organizzazione portuale;

RILEVATO altresì, che il carattere specialistico delle prestazioni da ammettere come servizi portuali è costituito dalla particolare competenza tecnica dei fornitori degli stessi, rappresentata anche dalla disponibilità di attrezzature e/o macchinari specificamente destinati alla fornitura del servizio;

TENUTO conto che per complementarietà ed accessorietà s'intende la caratteristica degli stessi servizi, rappresentata dalla connessione funzionale alle operazioni portuali, tali da fornire un contributo per migliorare la qualità dell'intero ciclo delle operazioni portuali;

CONSIDERATO che l'Autorità Portuale di Napoli, oltre a individuare i servizi operanti in porto, annualmente determina: a) il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciarsi per lo svolgimento di ciascun servizio; b) il relativo canone annuo che le Imprese autorizzate devono corrispondere; c) l'ammontare della cauzione da prestare a garanzia degli obblighi derivanti dall'autorizzazione; d) i requisiti di carattere tecnico/organizzativi necessari per lo svolgimento dei servizi portuali; e) il termine ultimo della presentazione dell'istanza;

VISTO l'art.17 della già più volte citata legge 28.01.1994, n.84 così come modificata dalla legge 30.06.2000, n.186;

VISTA la Circolare Prot.n. DEM3/1940 in data 31.7.2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Unita' di Gestione Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo.

SENTITO il parere della Commissione Consultiva Locale in data 14.12.2006 espresso, ai sensi dell'art. 15 –comma 2- della legge 84/94 nonché dell'art.3 –comma 2- del D.M. 06-02-2001 , ed il parere espresso dal Comitato Portuale dell'Autorità Portuale di Napoli nell'adunanza del 14.12.2006, ai sensi dell'art. 9, comma 3) , lettera F) della legge 84/94;

ORDINA

Art. 1

Individuazione dei servizi portuali

Nel porto di Castellammare di Stabia, sono individuati servizi portuali, così come definiti dall'art. n.1 comma 2) del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, n. 132 del 6 febbraio 2001, le attività imprenditoriali consistenti in prestazioni specialistiche, che siano complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi su richiesta dei soggetti autorizzati allo svolgimento, anche in autoproduzione, delle operazioni portuali in base agli art. 16 e 18 della legge 28.1.1994, n. 84, quali:

- 1) Pesatura a bilico delle merci;**
- 2) Conteggio, separazione, marcatura, campionatura, misurazione della merce;**
- 3) Movimentazione merci con veicoli spola (da nave a magazzino, deposito terminal e viceversa con mezzi di proprietà dell'impresa autorizzata ai sensi della presente ordinanza);**
- 4) Riparazione e ricostruzione imballaggi in genere;**
- 5) Riempimento e svuotamento contenitori**
- 6) Riparazione, lavaggio, fumicatura e operazioni di straordinaria manutenzione dei contenitori.**

Art. 2

Presentazione delle istanze

L'impresa che intende fornire i predetti servizi portuali per conto delle imprese autorizzate a svolgere operazioni portuali ex artt.16 e 18 della legge 84/1994 e sue successive integrazioni e modificazioni, deve inoltrare all'Autorità Portuale apposita istanza in carta resa legale.

La suddetta istanza, che dovrà essere inoltrata entro e non oltre il 1° dicembre di ciascun anno, e per l'anno 2007 entro il 31.12.2006, deve essere corredata della seguente documentazione:

- (a) certificato d'iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. corredato dalla attestazione che nell'ultimo quinquennio la ditta non è stata sottoposta a misure concorsuali. Tale certificato oltre a riportare il nulla osta ai fini dell'art.10 della legge 31.05.1965, n.575, e successive modificazioni, deve essere corredato dal certificato generale del casellario giudiziale del titolare o del legale rappresentante; in caso di Società, degli amministratori e dei componenti il collegio sindacale;
- (b) relazione sulla capacità tecnica ed organizzativa dell'impresa in riferimento ai servizi che s'intendono svolgere;
- (c) organigramma dei dipendenti o, in caso di cooperativa, dei soci lavoratori riportante i dati anagrafici, i livelli ed i vari profili professionali di ciascun dipendente/socio anche se dirigenti o quadri, destinati ad espletare i servizi portuali;
- (d) polizza assicurativa relativa a eventuali danni che dovessero essere arrecati a persona e/o cose durante l'espletamento dei servizi portuali. che preveda un massimale di 2.582.284 Euro (pari a lire cinquemiliardi);
- (e) indicazioni delle tariffe da adottare;
- (f) dichiarazione di operare nel pieno rispetto della legge 23 ottobre 1960, n.1369 in materia di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e di essere a conoscenza delle disposizioni in materia di sicurezza delle operazioni portuali derivanti dalla legge 27/2/1999 e dai regolamenti ed ordinanze vigenti nel porto di Castellammare;
- (g) dichiarazione attestante il rispetto di quanto previsto dal successivo art.5.

Sulle istanze di autorizzazione l'Autorità Portuale decide nel termine di 90 giorni dalla data di ricezione delle stesse,

comunicando agli istanti l'esito dell'istruttoria. La richiesta motivata di ulteriore documentazione, non determina l'interruzione di detto termine.

Art. 3

Iter Istruttoria

Una volta acquisita la domanda di rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione nei termini di cui al precedente articolo, l'Autorità avvierà il relativo "iter istruttoria", volto ad accertare la sussistenza e la veridicità dei dati forniti dal soggetto istante, nonché il possesso di ogni altro eventuale requisito tecnico ed organizzativo che l'Autorità potrà determinare, sentita la Commissione Consultiva Locale.

L'impresa istante, alla data della presentazione della domanda, dovrà possedere tutti i requisiti richiesti.

Dell'esito dell'istruttoria l'Autorità darà opportuna comunicazione scritta all'impresa istante, richiedendo, in caso positivo, il relativo versamento della cauzione e del canone di cui al successivo art. 5.

Art. 4

Rilascio autorizzazioni

Il numero delle autorizzazioni da rilasciarsi è fissato con provvedimento annuale del Presidente dell'Autorità Portuale di Napoli.

Per l'anno 2007 le autorizzazioni sono rilasciate entro i seguenti limiti numerici :

- 1) Pesatura a bilico delle merci:
n. 1 autorizzazioni;**
- 2) Conteggio, separazione, marcatura, campionatura, misurazione della merce:
n. 1 autorizzazioni;**
- 3) Movimentazione merci con veicoli spola (da nave a magazzino, deposito terminal e viceversa con mezzi di proprietà dell'impresa autorizzata ai sensi della presente ordinanza):
n. 1 autorizzazioni;**
- 4) Riparazione e ricostruzione imballaggi in genere;
n. 1 autorizzazioni;**
- 5) Riempimento e svuotamento contenitori;
n. 1 autorizzazioni;**
- 6) Riparazione, lavaggio, fucidatura e operazioni di straordinaria manutenzione dei contenitori.
n. 1 autorizzazioni;**

Le autorizzazioni hanno efficacia annuale .

Su istanza motivata dell'impresa richiedente, in relazione a cospicui investimenti da effettuare, potrà essere rilasciata una autorizzazione pluriennale per un periodo non superiore a quattro anni.

Per le imprese cui è stata assentita concessione demaniale, ai sensi dell'art. 18 della legge 84/94, la durata dell'autorizzazione non può eccedere la scadenza della concessione assentita e, comunque, non può essere superiore ad un quadriennio. Le imprese concessionarie dovranno integrare i documenti e le dichiarazioni richiesti per la concessione, con quelli indicati all'art. 2 della presente ordinanza.

L'eventuale decadenza o revoca della concessione determinerà la decadenza o revoca dell'autorizzazione del servizio.

Art. 5 **Obblighi dell'impresa autorizzata**

L'impresa autorizzata a fornire servizi portuali è tenuta:

- a) al versamento di un canone annuo determinato secondo i sottoindicati criteri correlati al fatturato dell'impresa:
 - € 2.582 fino ad € 516.457 di fatturato;
 - € 5.165 oltre € 516.457 e fino a cinque € 2.582.284;
 - € 7.747 oltre € 2.582.284 di fatturato.I predetti canoni annui sono determinati:
 - In via provvisoria in base al fatturato riferito all'anno antecedente a quello oggetto dell'autorizzazione;
 - In via definitiva, con eventuale relativo conguaglio, entro il primo semestre dell'anno successivo a quello oggetto dell'autorizzazione, previo la presentazione da parte dell'Impresa autorizzata della dichiarazione di fatturato riferita all'anno oggetto dell'autorizzazione.
- b) alla costituzione di una cauzione pari al doppio del canone di cui al punto a), da prestare a garanzia degli obblighi da inserire nell'autorizzazione. Detta cauzione potrà essere costituita, oltre che in numerario, anche mediante polizza cauzionale assicurativa o bancaria che rispetti i seguenti requisiti:
 - avere la sottoscrizione del rappresentante dell'Ente Fidejussore autenticata dal notaio che dovrà altresì attestare la capacità rappresentativa del firmatario;
 - prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debito principale,
 - garantire l'operatività entro 30 giorni dalla semplice richiesta scritta dall'Autorità Portuale di Napoli;
 - essere valida finì allo svincolo della stessa;
- c) a comunicare le tariffe per i servizi offerti dalle imprese autorizzate all'Autorità Portuale di Napoli, che le renderà pubbliche, assicurando la più ampia trasparenza;
- d) ad osservare le disposizioni di legge in materia di sicurezza del lavoro nonché le ordinanze e regolamenti emanati dall'Autorità Portuale di Napoli relativamente alla fornitura di servizi portuali;

- e) a comunicare tassativamente per iscritto all'Autorità Portuale di Napoli ogni variazione riguardante i dati di cui all'art. 2 entro 15 giorni dal verificarsi della stessa;
- f) a fornire ogni altra notizia o documentazione richiesta dall'Autorità Portuale di Napoli.

Art. 6

Decadenza e sospensione

L'autorizzazione all'esercizio dei servizi portuali, di cui all'art. 3 del decreto 6.2.2001, n. 132, è rilasciata per un periodo minimo di un anno e massimo di quattro anni.

La decadenza dell'autorizzazione può essere dichiarata nelle seguenti ipotesi:

- 1) Perdita di uno dei requisiti previsti per il rilascio;
- 2) Omesso pagamento del canone annuo;
- 3) abusiva sostituzione nell'esercizio delle attività autorizzate;
- 4) applicazione ingiustificata e non autorizzata di tariffe diverse da quelle rese pubbliche;
- 5) inadempienza degli obblighi derivanti dall'autorizzazione o imposte da norme di legge o di regolamenti;
- 6) inadempienza alle ordinanze o alle prescrizioni impartite dalle Autorità competenti per motivi di sicurezza del lavoro.

Prima di dichiarare la decadenza, l'Autorità Portuale di Napoli fissa un termine di quindici giorni entro il quale l'interessato ha facoltà di presentare le proprie deduzioni.

L'autorizzazione può essere temporaneamente sospesa, nei casi di cui sopra, in attesa degli accertamenti istruttori in merito e dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

L'Autorità Portuale di Napoli si riserva comunque la facoltà di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza dei servizi offerti, richiedendo a tal fine ogni necessario elemento di giudizio ed effettuando ispezioni e sopralluoghi anche durante lo svolgimento delle operazioni portuali stesse.

Art. 7
Autoproduzione

I servizi portuali possono essere autoprodotti dalle imprese di cui agli artt.16 -18 della legge n.84/94, previa autorizzazione dell'Autorita' Portuale.

Art. 8
Registro delle Imprese di servizi

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza è istituito il "Registro dei Servizi Portuali", in cui sono iscritti i soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi portuali nel porto di Castellammare di Stabia.

Art. 9
Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento per tutti gli aspetti amministrativi connessi all'esecuzione della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 241/90 e sue applicazioni è il Dirigente dell'Area Istituzionale dell'Autorità Portuale di Napoli.

Art. 10
Disposizioni finali e decorrenza

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente ordinanza che ha decorrenza 01.01.2007; e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

I contravventori saranno perseguiti a norma di legge.

Napoli, lì 20.12.2006

IL PRESIDENTE
Francesco NERLI